



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 50/19/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA PROGETTO EVO S.R.L. E SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS E DEL D. LGS. N. 33/2016 IN TEMA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE UTILIZZABILI PER L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 marzo 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE, del 15 maggio 2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 622/11/CONS, del 22 novembre 2011, recante “*Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e cunicolazione e condivisione di infrastrutture*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante “*Modifiche e integrazioni del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS “, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la nota del 5 luglio 2018, acquisita dall’Autorità in data 6 luglio 2018, con numero di protocollo 54457, con cui la società Progetto Evo S.r.l. (nel seguito Progetto Evo) ha presentato istanza per la risoluzione di una controversia nei confronti della Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (nel seguito TUA) ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS, in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTA la comunicazione con cui, in data 20 luglio 2018, la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica (*Direzione*), protocollo n. 59334, ha convocato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Regolamento la società istante e TUA (nel seguito congiuntamente denominate le *Parti*) in udienza per il giorno 3 agosto 2018 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando TUA al deposito delle proprie controdeduzioni fino a tre giorni lavorativi prima dell’udienza di comparizione;

VISTA la comunicazione di Progetto Evo del 30 luglio 2018, acquisita dall’Autorità, il 31 luglio 2018, al protocollo n. 65606, con la quale la società inviava ulteriore documentazione integrativa;

VISTA la comunicazione del 2 agosto 2018, acquisita dall’Autorità al protocollo n. 70298 in data 6 agosto 2018, con la quale la società TUA ha inviato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di Progetto Evo;

VISTO il verbale dell’udienza del 3 agosto 2018;

VISTA la comunicazione del 17 settembre 2018, protocollo n. 129734, con la quale la Direzione richiedeva a Progetto Evo di chiarire la natura del titolo autorizzatorio;

VISTA la comunicazione del 21 settembre 2018, acquisita dall’Autorità, in pari data, al protocollo n. 134328, con la quale Progetto Evo produceva una certificazione del Ministero per lo Sviluppo Economico in relazione al proprio titolo autorizzatorio;

VISTA la comunicazione del 9 ottobre 2018, protocollo n. 152337, con la quale la Direzione assegnava a TUA un termine di cinque giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni su quanto prodotto da Progetto Evo in relazione al titolo autorizzatorio;

VISTA la comunicazione del 26 ottobre 2018, acquisita dall’Autorità, in pari data, al protocollo n. 171842, con la quale Progetto Evo richiedeva all’Autorità di proseguire le attività istruttorie ai sensi del Regolamento;

VISTA la comunicazione del 26 novembre 2018, acquisita dall’Autorità, in data 28 novembre 2018, al protocollo n. 209124, con la quale TUA ha inviato il richiesto riscontro sul titolo autorizzatorio di Progetto Evo;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 10 dicembre 2018, protocollo n. 223289, con la quale la Direzione ha richiesto al Ministero per lo Sviluppo Economico (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali) una conferma sulla natura del titolo abilitativo rilasciato a Progetto Evo;

VISTA la comunicazione del 18 dicembre 2018, acquisita dall'Autorità, in pari data, al protocollo n. 234329, con la quale il suddetto Dicastero confermava che il titolo autorizzatorio conseguito dalla società Progetto Evo corrisponde alla qualifica di operatore di rete di cui all'articolo 3 del decreto n. 33/2016 in quanto autorizzata per l'installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

VISTA la nota del 18 dicembre 2018, protocollo n. 234949, con cui la Direzione, al fine di completare l'attività istruttoria con la trattazione delle questioni di merito, ha convocato le Parti per una seconda conclusiva udienza;

VISTO il verbale dell'udienza del 15 gennaio 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

1	Il procedimento.....	3
2	Il fatto	5
3	Le argomentazioni delle parti	6
3.1	La posizione di Progetto Evo.....	6
3.2	La posizione di TUA	6
4	Valutazione istruttoria e conclusioni	8
4.1	Valutazioni sull'eccezione di rito sollevata da TUA.....	8
4.2	Richiami normativi.....	8
4.3	Conclusioni.....	12

1 Il procedimento

Con istanza della società Progetto Evo, del 5 luglio 2018, acquisita dall'Autorità in data 6 luglio 2018, con numero di protocollo 54457, è stato richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti di TUA in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In data 20 luglio 2018 la Direzione, con nota protocollo n. 59334, ha convocato la società istante e la convenuta in udienza per il giorno 3 agosto 2018 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando TUA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento, a depositare eventuali memorie e documenti fino a tre giorni lavorativi prima dell'udienza di comparizione.

In data 30 luglio 2018 Progetto Evo inviava ulteriore documentazione acquisita dall'Autorità al numero di protocollo 65606 il 31 luglio 2018.

In data 2 agosto 2018 TUA inviava la memoria di replica all'istanza di Progetto Evo, acquisita dall'Autorità in data 6 agosto 2018 al numero di protocollo 70298.

In data 3 agosto 2018 si teneva l'udienza come da verbale redatto.

In data 17 settembre 2018, con nota recante numero di protocollo 129734, l'Autorità, facendo seguito all'eccezione di rito sollevata da TUA, chiedeva un riscontro a Progetto Evo sulla natura del titolo autorizzatorio della società medesima nonché a TUA se era disponibile ad individuare una soluzione negoziale alla lite.

In data 21 settembre 2018 perveniva una nota da parte di Progetto Evo, acquisita dall'Autorità, in pari data, al numero di protocollo 134328, con la quale la stessa produceva una certificazione del Ministero per lo Sviluppo Economico in relazione al proprio titolo autorizzatorio.

In data 9 ottobre 2018 la Direzione inviava alle Parti una nota, con numero di protocollo 152337, con la quale si assegnava a TUA un termine di cinque giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni su quanto prodotto da Progetto Evo in relazione al titolo autorizzatorio, nonché si reiterava la richiesta a TUA di un riscontro in merito alla disponibilità a negoziare.

In data 18 ottobre 2018 TUA inviava una comunicazione di carattere interlocutorio acquisita dall'Autorità al numero di protocollo 169646 del 25 ottobre 2018.

In data 26 ottobre 2018 Progetto Evo inviava una comunicazione, acquisita dall'Autorità, in pari data, al numero di protocollo 171842, con la quale chiedeva all'Autorità di proseguire le attività istruttorie ai sensi del Regolamento stante il mancato riscontro di TUA alle richieste formulate con le note sopra indicate.

In data 21 novembre 2018 la Direzione, con nota recante numero di protocollo 201120, chiedeva un riscontro a TUA in merito a quanto richiesto con nota del 9 ottobre 2018, facendo altresì rilevare il mancato invio di memorie nel merito da parte della stessa.

In data 26 novembre 2018, con nota acquisita dall'Autorità, in data 28 novembre 2018, al numero di protocollo 209124, TUA ha inviato un riscontro a quanto richiesto dalla Direzione.

In data 10 dicembre 2018 la Direzione, avendo TUA insistito sulla propria eccezione di rito in relazione al titolo autorizzatorio di Progetto Evo, ha inviato una nota,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

protocollo n. 223289, al Ministero per lo Sviluppo Economico (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali) richiedendo una conferma sulla natura del titolo abilitativo rilasciato a Progetto Evo.

Il suddetto Ministero, con nota acquisita dall'Autorità, in pari data, al numero di protocollo 234329 del 18 dicembre 2018, dava riscontro alla richiesta confermando che il titolo autorizzatorio conseguito dalla società Progetto Evo corrisponde alla qualifica di operatore di rete di cui all'articolo 3 del decreto n. 33/2016 in quanto autorizzata per l'installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

La Direzione, con nota del 18 dicembre 2018, protocollo n. 234949, al fine di completare l'attività istruttoria con la trattazione delle questioni di merito, ha convocato le Parti per una seconda conclusiva udienza.

L'udienza si teneva in data 15 gennaio 2019 con la sola Progetto Evo avendo TUA optato per la non comparizione in udienza.

Ciò premesso, verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo bonario della controversia ed acquisiti tutti i necessari elementi istruttori, la Direzione ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 7 del Regolamento, gli atti del presente procedimento alla Commissione per le infrastrutture e le reti per le determinazioni di competenza.

2 Il fatto

Progetto Evo si qualifica come operatore autorizzato all'installazione di reti di comunicazione elettronica.

Progetto Evo, con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita il 17 aprile 2018 e ricevuta da TUA il 20 aprile 2018, ha inviato alla società TUA un'istanza di autorizzazione per l'utilizzo di infrastrutture di posa esistenti e per scavi; l'accesso ai caviddotti esistenti per la posa di un cavo in fibra ottica riguarda le infrastrutture che si trovano lungo la rete Ferroviaria [*omissis*]. Progetto Evo, nel cronoprogramma presentato a TUA, specifica anche che le quattro *tranche* che intende progressivamente realizzare hanno un'estensione complessiva di 100 km [*omissis*].

L'istanza oggetto della presente controversia, tuttavia, riguarda l'accesso alla prima tratta [*omissis*] e prevede anche opere di scavo secondo le modalità indicate nella richiesta.

Nell'istanza Progetto Evo ha, infatti, specificato che l'intervento verrà completato nell'arco di 3 anni e che l'area di intervento riguarda la tratta ferroviaria [*omissis*], di circa 11 km, come meglio riportato negli allegati grafici.

Poichè nessuna risposta è pervenuta da parte di TUA, ed essendo trascorsi i due mesi di tempo, dalla ricezione dell'istanza, previsti dal decreto legislativo n. 33/2016, per fornire un eventuale diniego motivato, Progetto Evo si è rivolta all'Autorità per l'avvio di una controversia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3 Le argomentazioni delle Parti

3.1 La posizione di Progetto Evo

La controversia ha ad oggetto il rifiuto da parte della società TUA di concedere a Progetto Evo l'accesso sulla tratta ferroviaria [omissis] al fine di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità a prezzi equi e ragionevoli.

Progetto Evo dichiara di essere un operatore di rete e che ha formulato la richiesta a TUA nel mese di aprile 2018, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 33/2016.

Progetto Evo fa presente di aver presentato già diverse richieste di accesso (nel 2012 una richiesta di concessione per la posa di un cavo in fibra ottica lungo la rete ferroviaria all'allora Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. - ora Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A.-, una successiva richiesta nel 2017 ed, infine, quella che ha originato l'avvio del presente procedimento, del mese di aprile 2018).

Progetto Evo fa presente di essere a conoscenza di una convenzione tra TUA e un operatore di rete sulla tratta di interesse ed oggetto della istanza di cui al presente procedimento.

Non avendo ricevuto nessun riscontro da parte di TUA all'ultima richiesta di aprile 2018 ed essendo decorsi i 60 giorni dalla richiesta previsti dal decreto legislativo n. 33/2016, Progetto Evo ha presentato istanza innanzi all'Autorità per la risoluzione di una controversia, chiedendo lo svolgimento di un tentativo di conciliazione.

Progetto Evo ha chiarito che intende posare un cavo in fibra ottica in via principale utilizzando la canalizzazione adiacente che risulta sgombra, rendendosi altresì disponibile alla posa aerea con ganci che si ancorano alle palificazioni esistenti.

3.2 La posizione di TUA

Sull'eccezione di rito

TUA ha eccepito, in via preliminare, che la società Progetto Evo non è legittimata ad adire la controversia in esame per mancanza di titolo abilitativo idoneo. TUA fa osservare come Progetto Evo dichiara, nella propria istanza, di essere un "operatore di rete" (che il decreto legislativo n. 33/2016 definisce quale "una impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione") benché, nell'elenco nazionale delle imprese autorizzate ad offrire servizi di comunicazione (pubblico a tutti gli effetti) al segmento telefonia fissa e mobile, aggiornato al 3 luglio 2018, la società Progetto Evo risulterebbe autorizzata alla fornitura del solo servizio telefonico accessibile al pubblico e non all'installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica. Pertanto, per TUA la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

società istante non sarebbe legittimata a richiedere l'accesso alla propria infrastruttura ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità così come previsto dalla legge. Il soggetto sarebbe, in conclusione, secondo TUA un operatore commerciale e non operatore di rete.

A seguito di richiesta da parte degli Uffici dell'Autorità di replicare in relazione a quanto depositato in data 21 settembre 2018 da parte di Progetto Evo sull'autorizzazione rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico, TUA ha insistito sulle sue posizioni affermando che nella suddetta nota il Ministero non ha attestato che il titolo posseduto fosse riferito alle reti pubbliche ma alla sola "realizzazione di reti." Ad avviso di TUA tale condizione (esistendo una distinzione netta tra uso privato ed uso pubblico) fa sì che permanga l'obiezione di rito iniziale.

TUA ha chiesto, pertanto, all'Autorità di procedere con l'archiviazione per improcedibilità.

Sul merito dell'istanza di Progetto Evo

TUA non ha depositato memorie difensive recanti una propria posizione sul merito dell'oggetto della disputa instaurata da Progetto Evo.

Tuttavia, in occasione dell'udienza svolta il 3 agosto 2018 è intervenuta sul tema oggetto dell'istanza di Progetto Evo affermando quanto segue.

TUA ha fatto presente che ha in corso una realizzazione e razionalizzazione delle reti ferroviarie dell'Abruzzo che le consentirà di valutare tutte le istanze, tra cui quella di Progetto Evo.

TUA ha rilevato, inoltre, che allo stato le proprie infrastrutture non sono tutte fruibili immediatamente per le finalità che rivendica Progetto Evo a causa di opere infrastrutturali in corso.

Alla affermazione di Progetto Evo di essere a conoscenza di una convenzione tra TUA e un operatore di rete sulla tratta di interesse dell'istanza in oggetto, TUA ha ribadito che sono in corso dei lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria su quella tratta, che quindi non è completamente disponibile; ad ogni modo si rende disponibile, al pari degli altri operatori, a proporre a Progetto Evo la propria offerta di accesso alla tratta in oggetto. TUA ha poi ribadito che non ci sarà alcuna disparità di trattamento, una volta accertata la natura di operatore di rete di Progetto Evo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4 Valutazione istruttoria e conclusioni

4.1 Valutazioni sull'eccezione di rito sollevata da TUA

A seguito di quanto riscontrato dal Ministero in data 18 dicembre 2018, l'Autorità ha preso atto del fatto che il titolo autorizzatorio conseguito dalla Progetto Evo corrisponde alla qualifica di operatore di rete di cui all'articolo 3 del decreto n. 33/2016 in quanto operatore autorizzato per l'installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Progetto Evo è quindi titolata ad appellarsi alle previsioni del decreto legislativo n. 33/2016, per cui l'eccezione di rito sollevata da TUA è da considerarsi non fondata.

4.2 Richiami normativi

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 di "*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*" prevede, all'articolo 3 recante "*Accesso all'infrastruttura fisica esistente*" che (sono enfatizzati i passaggi di interesse nel caso in oggetto):

1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.

4. L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

- a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;*
- b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- c) *l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;*
- d) *siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.*

5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.

6. L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi.

Si richiama, inoltre, che il Decreto definisce:

«gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

1.1) gas;

1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;

1.3) riscaldamento;

1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

«infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;

L'articolo 9 del Decreto (recante *Organismo di risoluzione delle controversie*), prevede che:

1. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma 1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L'Autorità compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.

4. Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso.

Tale norma fissa i seguenti tre principi: *i) l'equa possibilità per il gestore dell'infrastruttura di recuperare i costi; ii) l'esenzione dal dovere di sopportare eventuali oneri di adeguamento; iii) la non copertura dei costi già riconosciuti in eventuali strutture tariffarie che insistono sulla stessa infrastruttura.*

Si richiama, infine, quanto previsto dalla legge n. 166 del 1° agosto 2002 la quale prevede (art.40, comma 1) che:

I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché' previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali.

Le condizioni di accesso da parte di terzi ai cavidotti posati sono definite dal comma 4 dello stesso articolo, il quale recita:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

Tale norma specifica che, nel caso di *strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato*, il proprietario può recuperare solo i costi aggiuntivi sostenuti per la realizzazione del cavidotto.

Per quanto riguarda le opere di scavo appare utile il richiamo all'articolo 88 del Codice (*Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico*) il quale, per quanto qui rileva, prevede, al comma 12, che:

12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

In relazione agli oneri, il comma 10 prevede che:

10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

L'articolo 93 del Codice (Divieto di imporre altri oneri) prevede che:

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

A tale proposito il decreto legislativo n. 33/2016 specifica, nella norma di coordinamento, che

3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.

4.3 Conclusioni

TUA è, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2016, un gestore di infrastruttura fisica.

Ai sensi del citato Decreto, Progetto Evo, in qualità di operatore di rete, ha presentato per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità a TUA, la quale ha l'obbligo di concedere l'accesso, salvo sussistano motivi oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 4, del citato Decreto, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

Da quanto prodotto da Progetto Evo nel corso del procedimento, si è verificato che la stessa ha, ai sensi del Decreto, inviato a TUA una richiesta scritta di autorizzazione all'accesso, con allegata una planimetria dell'area oggetto di richiesta, oltre che una descrizione delle tempistiche e del tipo di intervento (incluso gli elementi del progetto da realizzare).

TUA, da quanto emerso nell'istruttoria, non ha fornito una risposta entro i due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso presentata da Progetto Evo, così come previsti dal Decreto. Per cui Progetto Evo ha legittimamente adito l'Autorità per ottenere una decisione vincolante.

Si precisa che la richiesta di Progetto Evo di intervento dell'Autorità riguarda solo il diritto di accesso e non la definizione del prezzo.

A parte l'eccezione di rito (come detto risultata poi infondata) TUA, nel giustificare il rifiuto, ha fatto presente che sulla tratta richiesta sono in corso dei lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria (tuttavia non meglio qualificati), che quindi non è completamente disponibile; ad ogni modo si rende disponibile, al pari degli altri operatori, a proporre a Progetto Evo il pacchetto di offerta sulla tratta in funzione. TUA ribadisce che non ci sarà alcuna disparità di trattamento, una volta accertata la natura di operatore di rete di Progetto Evo.

Tutto ciò premesso, alla luce del fatto che solo parte della tratta in questione è in fase di manutenzione (sebbene TUA non abbia fornito maggiori dettagli), l'Autorità ritiene che TUA sia tenuta, sin da subito, a concedere accesso, a condizioni eque e non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

discriminatorie, a Progetto Evo per la posa di cavi in fibra ottica nei cavidotti esistenti, utilizzando la canalizzazione adiacente che risulta sgombra o, ove richiesto, per la posa aerea con ganci che si ancorano alle palificazioni esistenti.

La stessa società TUA ha dichiarato, nel corso dell'udienza, la disponibilità a concedere accesso una volta accertata la natura del titolo autorizzatorio. Progetto Evo si è, dal proprio canto, resa disponibile ad osservare tutte le norme di sicurezza di TUA.

TUA potrà pertanto, a sua volta, indicare a Progetto Evo le tratte disponibili e concordare le modalità di intervento sulla rete che rispettino i requisiti di sicurezza.

In aggiunta, sebbene Progetto Evo non abbia richiesto la definizione del prezzo si ritiene opportuno, nella presente decisione, richiamare i principi generali applicabili al caso di specie.

Per quanto riguarda l'accesso alla canalina che fiancheggia la linea ferroviaria e alle palificate, si ritiene applicabile quanto previsto dalla legge n. 166 del 1° agosto 2002 (art. 40, commi 1 e 4).

Per cui TUA è tenuta ad offrire l'accesso a Progetto Evo ai cavedi o ai cavidotti esistenti, con modalità eque e non discriminatorie, richiedendo, se del caso, un corrispettivo complessivamente commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti.

Per quanto riguarda le opere di scavo che Progetto Evo ha richiesto di poter realizzare, si ritiene applicabile l'articolo 88 e l'articolo 93 del Codice già richiamati.

L'accesso anche per le opere di scavo deve, quindi, salvo oggettivi impedimenti, essere consentito, secondo le procedure previste, e non dovrà essere richiesto alcun corrispettivo per l'autorizzazione, se non previsto da norme di legge. Progetto Evo dovrà ripristinare i luoghi oggetto di scavi a regola d'arte.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. A far data dalla notifica del presente provvedimento alle Parti, la società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. consente a Progetto Evo S.r.l. di accedere alle proprie infrastrutture come meglio specificate nell'istanza spedita, alla stessa, da Progetto Evo S.r.l. il 17 aprile 2018.
2. A tal fine le Parti avviano, sin dalla notifica del presente provvedimento, la negoziazione, da concludere entro un termine massimo di 30 giorni solari, della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

convenzione inerente alle condizioni tecniche ed economiche di accesso per la posa dei cavi in fibra ottica nelle infrastrutture della società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., sia esistenti (posa del cavo in fibra ottica nella canalizzazione adiacente alla linea ferroviaria in questione o, ove richiesto, posa aerea del cavo con ganci che si ancorano alle palificazioni), sia oggetto di preventive opere di scavo da parte di Progetto Evo S.r.l., lungo la rete ferroviaria oggetto dell'istanza di Progetto Evo S.r.l. di cui al comma 1.

3. L'inottemperanza alle presenti disposizioni comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alle Parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 6 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi